



CORTE DI APPELLO DI LECCE

Sezione Prima Penale

ORDINANZA
art. 23 legge n. 87/1953

Composta dai sigg.:

dott. Francesco Ottaviano	Presidente
dott. Giuseppe Biondi	Consigliere rel.
dott. Francesco Cacucci	Consigliere

Letti gli atti del procedimento penale in epigrafe indicato a carico di:

[redacted], domiciliato in [redacted],
[redacted], elettivamente domiciliato presso il proprio difensore
difeso di fiducia dall'avv. Riccardo Mele del Foro di Brindisi e dall'avv. Serena Tucci
del Foro di Taranto

IMPUTATO

Art. 641 c.p., perché, dissimulando il proprio stato di insolvenza, contraeva obbligazioni nei confronti di [redacted] con il proposito di non adempierle, acquistando 44 44 quintali di cavi di rame per complessivi euro 16.280,00, pagando l'acconto di euro 1.800,00 e omettendo di pagare il saldo.

In Giurdignano il 22 e 23 agosto 2017.

PARTE CIVILE: [redacted] ed ivi residente alla [redacted]
[redacted] – rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Battista Cervo del Foro di Lecce

OSSERVA

1. Premessa e svolgimento del processo.

1.1. Con sentenza del Tribunale di Lecce, in data 24.5.2022, [redacted] veniva ritenuto responsabile del reato ascrittogli e veniva condannato alla pena di €. 516,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali. Il [redacted] veniva condannato a risarcire il danno in favore della costituita parte civile, da liquidarsi in separata sede, nonché alla rifusione delle spese processuali dalla stessa sostenute.

1.2. Avverso la citata sentenza proponeva tempestivo appello il difensore di fiducia dell'imputato, censurando la pronuncia sulla base dei seguenti motivi sintetizzati per quanto di interesse:

a) con il primo motivo di appello si chiede l'assoluzione dell'imputato, anche ai sensi dell'art. 530 comma 2 c.p.p., perché il fatto non costituisce reato. Il giudice traeva la prova della sussistenza del reato esclusivamente dalle assicurazioni fornite dal [redacted] in riferimento al futuro adempimento. Ma ai fini della sussistenza del reato di cui all'imputazione è richiesta, in relazione all'elemento soggettivo, la specifica intenzione di assumere un'obbligazione con il proposito di non adempirla, non essendo sufficiente l'accettazione del rischio di non adempiere, e tale circostanza non avrebbe trovato conferma nell'istruttoria. Si sarebbe in presenza di un mero inadempimento contrattuale.

b) con il secondo motivo di impugnazione si chiede l'assoluzione dell'imputato ai sensi dell'art. 131-bis c.p., trattandosi di un episodio isolato.

1.3. All'esito dell'udienza dell'11.7.2025, tenuta in camera di consiglio ex art. 23-bis comma 1 d.l. n. 137/20, convertito con modifiche dalla legge n. 176/20, come richiamato dall'art. 94, comma 2, del d. lgs. n. 150/2022, come modificato dalla legge n. 199/2022 di conversione del d.l. n. 162/2022, e ulteriormente modificato dal d.l. n. 75/2023 convertito con modifiche dalla legge n. 112/2023, e poi dall'art. 11, comma 7, del d.l. n. 215/2023, convertito con modifiche dalla l. n. 18/2024, sulle conclusioni scritte rassegnate dalle parti (il P.G. ha chiesto la conferma della sentenza impugnata; il difensore della parte civile ha chiesto la conferma della sentenza impugnata e ha depositato conclusioni scritte e nota spese; i difensori dell'imputato hanno chiesto, in accoglimento dei motivi di appello, la riforma della sentenza con l'assoluzione dell'imputato con formula di giustizia anche ai sensi dell'art. 530 comma 2 c.p.p., ovvero dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione dal 23.2.2025 in mancanza di periodi di sospensione, in ulteriore subordine assolvere l'imputato ai sensi dell'art. 131-bis c.p.), è stata emessa la seguente ordinanza, allegata al verbale di udienza e comunicata alle parti.

2. In punto di rilevanza della questione.

Come è noto, la Cassazione, nella sua più alta ed autorevole composizione (Cass. pen. sez. un. 12.12.2024-5.6.2025, n. 20989, p.g. in proc. a carico di imp. Polichetti), dirimendo un contrasto sorto non solo nella giurisprudenza di merito, ma anche in quella di legittimità, ha affermato il seguente principio di diritto: *"la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 c.p., nel testo introdotto dalla legge n. 103 del 2017, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge n. 3 del 2019, prima, e dalla legge n. 134 del 2021, poi, mentre per i reati commessi dall'1 gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021"*.

Per effetto della pronuncia sopra indicata, che, provenendo dalle Sezioni Unite della Cassazione, che hanno, con tale decisione, risolto uno specifico contrasto, costituisce a tutti gli effetti "diritto vivente", occorre prendere atto che il reato ascritto all'imputato non è ancora estinto per prescrizione, così come sostenuto dai difensori dell'appellante nelle conclusioni scritte. Invero, dalla data del commesso reato, individuata nel 22 e 23 agosto 2017, sono decorsi i sette anni e mesi sei, che costituiscono il termine massimo di prescrizione, trattandosi di delitto, non essendovi periodi di sospensione del termine

prescrizionale in primo grado. Ma va aggiunto il periodo di sospensione di cui all'art. 159, comma 2, n. 1), c.p., nel testo modificato dalla legge n. 103/2017 (e cioè un anno e mesi sei a fare data dal giorno della pronuncia della sentenza in esame con motivazione contestuale). Pertanto, per effetto di questo ulteriore periodo di sospensione, il termine, che sarebbe venuto a scadenza in data 22-23.2.2025, come sostenuto dai difensori dell'appellante, verrà, invece, a maturare in data 22-23.8.2026.

Ciò precisato, con l'appello, come visto, da un lato si chiede l'assoluzione dell'imputato perché il fatto non costituisce reato, anche ai sensi dell'art. 530 comma 2 c.p.p., dall'altro si chiede l'assoluzione dell'imputato invocando la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. In sede di conclusioni scritte, i difensori dell'appellante hanno chiesto di dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione.

Dunque, tenuto conto dei motivi di gravame, questa Corte è tenuta a rilevare l'eventuale causa estintiva della prescrizione del reato, ove non dovesse ritenere di assolvere l'imputato ai sensi dell'art. 530 comma 2 c.p.p. (ovvero, ove dovesse ritenere di assolvere l'imputato ai sensi dell'art. 131-bis c.p., essendo, come è noto, prevalente la causa estintiva del reato: vedi Cass. pen. sez. I, 28.9.2021, n. 43700), tenuto conto della presenza della parte civile, facendo applicazione dell'art. 578 c.p.p., come da ultimo interpretato dalle Sezioni Unite (vedi Cass. pen. sez. un. 28.3.-27.9.2024, n. 36208, Calpitano, benché su questo aspetto penda altra questione di legittimità costituzionale sollevata da questa Corte con ordinanza del 13.12.2024, questione che verrà trattata dalla Consulta alla pubblica udienza del 19.11.2025, e che, ove accolta, potrebbe limitare il giudizio di questa Corte alla sola verifica della insussistenza dei presupposti per l'assoluzione ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p., demandando ad altra Autorità Giudiziaria il giudizio sulle statuizioni civili, ove estinto per prescrizione il reato). E' interesse dell'imputato, pertanto, verificare il possibile ricorrere della causa estintiva del reato.

Ciò detto, rileva la Corte che, ove non fosse applicabile la sospensione del termine di prescrizione prevista dall'art. 159, comma 2, n. 1), c.p., nel testo introdotto dalla legge n. 103/2017, così come sostenuto dall'indirizzo giurisprudenziale non accolto dalle Sezioni Unite, il reato ascritto all'appellante sarebbe effettivamente estinto per prescrizione dal 22-23.2.2025.

Tuttavia, le Sezioni Unite hanno statuito il su esposto principio di diritto, che, appunto perché affermato dirimendo il contrasto giurisprudenziale sorto sul punto, costituisce "diritto vivente" ai sensi dell'art. 65 r.d. n. 12/1941 e dell'art. 618, comma 1-bis, c.p.p.

Ritiene la Corte che l'interpretazione fornita dalle Sezioni Unite delle norme delle leggi n. 103/2017 (legge Orlando), n. 3/2019 (legge Bonafede) e n. 134/2021 (legge Cartabia), che hanno disciplinato il complesso fenomeno successorio che ha avuto riguardo all'istituto della sospensione del termine di prescrizione in conseguenza della pronuncia della sentenza di primo grado, si ponga in contrasto con l'art. 3 Cost. e con il principio di legalità penale posto dall'art. 25, comma 2, Cost., che, come è noto, esprime un principio supremo dell'ordine costituzionale, che si estende anche al regime legale della prescrizione (Corte Cost. ordinanza n. 24/2017).

In particolare, si ritiene che l'interpretazione fornita dalle Sezioni Unite dell'art. 2, comma 1, lett. a) della legge n. 134/2021 (che prevede l'abrogazione dei commi 2 e 4 dell'art. 159 c.p.), letto in combinato disposto con l'art. 1, comma 2, della legge n. 3/2019 (che statuisce

che le disposizioni di cui al comma 1, lett. d), e) ed f) della predetta legge entrano in vigore il 1° gennaio 2020), secondo la quale l'effetto abrogativo previsto dall'art. 2, comma 1, lett. a) legge n. 134/2021 non retroagirebbe per i reati commessi dal 3.8.2017 al 31.12.2019, si pone in contrasto con l'art. 25, comma 2, Cost., poiché costituirebbe interpretazione non in linea con il significato letterale delle norme, nonché con l'art. 3 Cost., poiché produttiva di un regime transitorio non previsto dalla legge ed irragionevole, in quanto generante effetti *in malam partem* per l'imputato.

Al riguardo, vale la pena rammentare che l'interprete ha l'obbligo di confrontarsi con il canone ermeneutico rappresentato, in materia di diritto penale, dal divieto di interpretazioni estensive o analogiche a sfavore del reo, canone affermato a livello di fonti primarie dall'art. 14 delle preleggi, nonché – implicitamente – dall'art. 1 c.p. e fondato a livello costituzionale, come detto, sul principio di legalità di cui all'art. 25, comma 2, Cost., divieto che non consente di riferire la norma penale (fra le quali, come precisato, sono ricomprese anche quelle che attengono al regime della prescrizione) a situazioni non ascrivibili ad alcuno dei suoi possibili significati letterali, e costituisce così un limite insuperabile rispetto alle opzioni interpretative a disposizione del giudice di fronte al testo legislativo. E ciò in quanto, nella prospettiva culturale nel cui seno è germogliato lo stesso principio di legalità in materia penale, è il testo della legge – non già la sua successiva interpretazione ad opera della giurisprudenza – che deve fornire al consociato un chiaro avvertimento circa le conseguenze sanzionatorie delle proprie condotte (cfr. Corte Cost. n. 98/2021). In buona sostanza, a fronte di significati letterali, chiari e precisi, della norma penale che attiene al regime legale della prescrizione, non è consentito, per il rispetto del principio di legalità che vige nella materia penale, formulare interpretazioni *in malam partem* a sfavore dell'imputato, generative di regimi transitori non previsti dalla legge e che irragionevolmente impediscono l'efficacia retroattiva di una norma di favore (vedi Corte Cost. n. 215/2008).

Ritiene questa Corte che è ciò che è avvenuto nel caso di specie, sicché reputa doveroso sottoporre d'ufficio la relativa questione di legittimità costituzionale, che, per quanto su esposto, appare rilevante.

3. In punto di non manifesta infondatezza della questione.

3.1. Ricostruzione del quadro normativo.

E' necessario procedere ad una breve ricostruzione del quadro normativo.

Occorre considerare che le tre leggi che si sono succedute nel tempo (la legge c.d. Orlando, la legge c.d. Bonafede, la legge c.d. Cartabia) sono intervenute, fra l'altro, tutte su un istituto di nuovo conio per la disciplina della prescrizione del reato, e cioè l'istituto della sospensione del termine di prescrizione per effetto della pronuncia della sentenza (originariamente di condanna) di primo o di secondo grado.

Invero, la legge n. 103/2017 ha introdotto l'istituto, inserendo i commi 2, 3 e 4 nell'art. 159 c.p. e abrogando il precedente comma 2 (art. 1 comma 10 della legge n. 103/2017). Per espressa previsione normativa (art. 1 comma 15 legge n. 103/2017), la disciplina della sospensione del termine di prescrizione per effetto della pronuncia della sentenza di condanna di primo o secondo grado si sarebbe applicata ai fatti commessi dopo l'entrata in vigore della legge.

La legge n. 3/2019 (art. 1 comma 1 lett. e, nn. 1) e 2), e lett. f) n. 1) ha modificato l'istituto, abrogando i commi 3 e 4 dell'art. 159 c.p., e, modificando il comma 2, stabilendo che il corso della prescrizione sarebbe rimasto sospeso sostanzialmente *sine die* dalla pronuncia della sentenza di primo grado (qualunque sentenza) o dal decreto penale di condanna (conseguenzialmente, per effetto dell'abrogazione del comma 1 dell'art. 160 c.p., sia la sentenza, che il decreto penale di condanna, non costituivano più atti interruttivi della prescrizione; per inciso va anche citata la modifica apportata dall'art. 1 comma 1 lett. d) della legge n. 3/2019 all'art. 158, comma 1, c.p., che ha previsto nuovamente che per il reato permanente o continuato il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui è cessata la permanenza o la continuazione). Peraltro, queste disposizioni entravano in vigore dall'1.1.2020 (art. 1, comma 2, della legge n. 3/2019).

La legge n. 134/2021 (art. 2, comma 1 lett. a), b) e c) ha definitivamente abrogato l'istituto, eliminando il comma 2 dell'art. 159 c.p. (nonché, il comma 4, come risultante per effetto delle precedenti abrogazioni e modifiche); ha modificato l'art. 160 c.p., prevedendo nuovamente il decreto penale di condanna come atto interruttivo della prescrizione; ha introdotto con l'art. 161-bis c.p. il nuovo istituto della cessazione del corso della prescrizione. La legge n. 134/2021 (art. 2 comma 2 lett. a) ha poi introdotto il nuovo istituto dell'improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione ai sensi dell'art. 344-bis c.p.p. Questo nuovo istituto, però, si applica ai soli procedimenti di impugnazione che hanno ad oggetto reati commessi a fare data dall'1.1.2020 (art. 2 comma 3 della legge n. 134/2021).

3.2. La sentenza delle Sezioni Unite.

Le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 20989/2025) hanno affermato che l'impianto della complessiva modificazione dell'istituto della prescrizione introdotta con la legge n. 3/2019 orienta nel senso che questa normativa sarebbe stata direttamente dettata per disciplinare i reati commessi dall'1.1.2020 in poi (vedi *punto 6 del Considerato in diritto*). In questa direzione, sostengono le Sezioni Unite (vedi *punto 6.1. del Considerato in diritto*), "pure se la locuzione adottata nel testo della legge è letteralmente riferita alla semplice entrata in vigore [la sottolineatura è di chi scrive], è da ritenere che il legislatore del 2019 abbia inteso stabilire che tutte le nuove disposizioni in materia di prescrizione (prima tra tutte la sospensione sine die del termine di prescrizione con la pronuncia della sentenza di primo grado inserita nell'art. 159 cod. pen. da quella riforma) debbano trovare applicazione solo in relazione ai reati commessi dall'1 gennaio 2020. E' in tale prospettiva che si individua la ragione della forte divaricazione temporale – non di molto inferiore alla durata di un anno (durata sensibilmente più ampia rispetto alla vacatio ordinaria di cui agli artt. 73 Cost e 10 preleggi) – tra l'epoca di produzione dei suoi effetti: essa ha segnato una cesura con la pregressa disciplina, del tutto svincolata da reali esigenze di conoscibilità del dettato normativo, così da sfociare in un vero e proprio regime transitorio, preclusivo del raffronto fra la disciplina con essa introdotta e quelle pregresse". Sostiene sempre il Supremo Consesso, "osservando il dipanarsi di queste modificazioni normative, si può ragionevolmente evincere che l'obiettivo perseguito dal legislatore non è identificabile con quello (proprio della vacatio legis) di assicurare la conoscibilità della legge, bensì con quello di procrastinare nel tempo gli effetti, al fine, del resto non sottaciuto, di adottare in quell'intervallo le opportune riforme necessarie per velocizzare il processo penale, in guisa da evitare, dopo l'introduzione della sospensione sine die della prescrizione del reato all'esito della sentenza di primo grado (e, si sottolinea, qualunque sia l'esito di tale pronuncia sancito), l'ordinaria evenienza di un giudizio di cognizione suscettibile di durata



indefinita nei gradi successivi". Osserva ancora la Cassazione "tornando al rilievo dell'inapplicabilità della disciplina della sospensione della prescrizione prevista dalla legge n. 3 del 2019 per i reati commessi in tempo antecedente all'1.1.2020 [...] essa rinviene il suo coerente sviluppo nella disciplina dell'art. 2, comma 3, legge n. 134/2021, chiaramente coordinato con le innovazioni apportate dalla legge del 2019, con particolare riferimento all'introduzione dell'istituto dell'improcedibilità riguardante gli stessi reati per i quali la legge del 2019 aveva previsto la sospensione indeterminata della prescrizione con la sentenza di primo grado. Ebbene, come si è già osservato, la suddetta norma ha fatto espresso riferimento ai reati commessi a fare data dall'1 gennaio 2020, così manifestando la chiara volontà di limitare gli effetti a ritroso dell'improcedibilità ai soli reati commessi a partire da tale data. Risulta così esplicitato lo spartiacque, fissato ratione temporis, fra reati commessi fino al 31 dicembre 2019 e reati commessi dall'1 gennaio 2020, spartiacque ragionevolmente concepibile soltanto muovendo dal presupposto che la data dell'1 gennaio 2020 ha identificato già, in materia di prescrizione, la soluzione netta della continuità rispetto al passato". Aggiunge, quindi, la Suprema Corte, "a questa data si è, d'altro canto, sincronizzata l'efficacia temporale di operatività degli istituti dell'improcedibilità e della sospensione sine die del termine di prescrizione del reato con la pronuncia della sentenza di primo grado, istituto – quest'ultimo – riposizionato dalla legge n. 134 del 2021 nell'art. 161-bis cod. pen., con formula normativa non dissimile dalla precedente [la sottolineatura è di chi scrive], sia pure con l'inserzione nella rubrica della disposizione del più forte riferimento al fenomeno della cessazione della prescrizione, da un lato, e con l'elisione della norma del richiamo (oltre che della sentenza di primo grado, anche) del decreto di condanna, ricollocato, nell'art. 160 cod. pen., fra gli atti interruttivi del decorso del termine prescrizionale".

La conclusione cui giungono le Sezioni Unite è questa: *"la disciplina della sospensione della prescrizione introdotta dalla legge n. 3 del 2019 non possiede efficacia retroattiva e si applica ai soli reati commessi dall'1 gennaio 2020; la legge n. 134 del 2021 è intervenuta a modificare, nella stessa materia, le sole norme dettate dalla legge n. 3 del 2019, non quelle dettate dalla legge n. 103 del 2017, di conseguenza, la legge n. 134 del 2021, nella medesima materia, a sua volta, non dispiega efficacia retroattiva, applicandosi ai soli reati commessi dall'1 gennaio 2020. Pertanto, le disposizioni dettate dalla legge n. 3 del 2019 in materia di prescrizione, ivi inclusa la sospensione del decorso del relativo termine, hanno assunto efficacia dall'1 gennaio 2020. Esse hanno continuato a dispiegare la medesima efficacia anche dopo l'entrata in vigore della legge n. 134 del 2021 (l'art. 158, primo comma, cod. pen. perché non interessato dalla nuova legge, e gli artt. 159 e 160 cod. pen. perché, pur modificati nel testo, non hanno visto espressamente mutata dal legislatore la sfera di applicazione, non estesa ai reati commessi prima dell'1 gennaio 2020)".*

3.3. I punti critici del percorso argomentativo della sentenza delle Sezioni Unite.

Il ragionamento delle Sezioni Unite è frutto di una duplice forzatura interpretativa di un testo normativo, perverso, chiaro nel suo significato letterale, che conduce alla conclusione esegetica *in malam partem*, che considera ancora applicabile ai reati commessi a cavallo tra il 3.8.2017 e il 31.12.2019, per quanto in questa sede di interesse, l'art. 159, comma 2 n. 1), c.p. nel testo introdotto dalla legge n. 103/2017.

La prima forzatura interpretativa, che si è evidenziata mediante la sottolineatura del passo di interesse della motivazione della sentenza delle Sezioni Unite, è quella che concerne l'art. 1, comma 2, della legge n. 3/2019. La disposizione testualmente prevede: *"le disposizioni di*

cui al comma 1, lettere d), e) e f), entrano in vigore il 1° gennaio 2020". Invero, a differenza dell'art. 1, comma 15, della legge n. 103/2017, la norma non prevede che le disposizioni citate si applicano "ai reati commessi dall'1 gennaio 2020", ma prevede che le disposizioni entrano in vigore dall'1 gennaio 2020. Non si ignora che le disposizioni citate prevedono tendenzialmente norme di sfavore, sotto il profilo della disciplina della prescrizione, per l'imputato, e, di conseguenza, non avrebbero potuto trovare applicazione se non ai reati commessi dopo la loro entrata in vigore (qualche dubbio è legittimo porlo per la disposizione – l'art. 1 comma 1 lett. f) legge n. 3/2019 – che abrogava il comma 1 dell'art. 160 c.p., eliminando fra gli atti interruttivi della prescrizione la sentenza di condanna e il decreto penale di condanna, norma che avrebbe potuto riverberare i suoi effetti favorevoli anche retroattivamente) ma questo è frutto semplicemente dell'applicazione degli artt. 1 e 2, comma 4, c.p. (espressione del principio di legalità in materia penale di cui all'art. 25 comma 2 Cost.), cioè dell'ordinario fenomeno di successione delle leggi penali, che prevede, in caso di successione normativa, la retroattività della legge penale più favorevole e l'irretroattività della legge più sfavorevole (valutate, ovviamente, nel loro complesso, senza *collage* tra vecchie e nuove disposizioni: vedi Cass. pen. sez. V, 29.10.2014, n. 48753; Cass. pen. sez. IV, 27.1.2022, n. 13207). Non è frutto di una precisa scelta legislativa di applicare le nuove norme (che, per ipotesi, avrebbero potuto essere di favore come di sfavore) ai fatti-reato commessi da una certa data in poi, scelta insindacabile, sotto il profilo costituzionale, anche con riguardo alla norme più favorevoli, se non nei limiti della ragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost. (Corte Cost. n. 393/2006). Una previsione del genere avrebbe comportato l'espressa disciplina di un regime transitorio, che, invece, nel caso di specie, non vi è stata, avendo lasciato il legislatore del 2019 che la disciplina transitoria trovasse la "sua" regola in quella di carattere generale prevista per la successione delle leggi penali. Del resto, come anche ricordato dalle Sezioni Unite, la posticipazione del momento di entrata in vigore delle disposizioni che concernevano più squisitamente le modifiche alla disciplina della prescrizione dei reati da parte della legge c.d. Bonafede era dichiaratamente ispirata dall'intenzione di intervenire normativamente al fine di predisporre una disciplina acceleratoria del processo penale, una disciplina che servisse a scongiurare il rischio di una durata tendenzialmente indefinita del processo penale in seguito alla sospensione *sine die* del termine di prescrizione per effetto della pronuncia della sentenza di primo grado.

La seconda forzatura interpretativa riguarda una sorta di sostanziale equiparazione dell'istituto della sospensione del termine di prescrizione, come modificato per effetto della legge c.d. Bonafede (art. 159, comma 2, c.p., come modificato dalla legge n. 3/2019), a quello della cessazione del corso della prescrizione di cui all'art. 161-bis c.p., come introdotto dalla legge n. 134/2021. Invero, l'istituto della sospensione del termine di prescrizione in conseguenza della pronuncia della sentenza, previsto dalla legge c.d. Bonafede, prevedeva una sorta di sospensione *sine die* della prescrizione per effetto della pronuncia della sentenza di primo grado o del decreto penale di condanna. Anche in ipotesi di annullamento con regressione del processo al primo grado o a fasi antecedenti, il corso della prescrizione non riprendeva a decorrere, essendo stato definitivamente sospeso con la pronuncia della sentenza di primo grado (o del decreto penale di condanna). Per contro, l'istituto di cui all'art. 161-bis c.p. prevede la cessazione del corso della prescrizione con la pronuncia della sentenza di primo grado (non più con il decreto penale di condanna), prescrizione, però, che riprende a decorrere in caso di annullamento, che comporti la regressione del procedimento al primo grado o ad una sua fase anteriore, dalla data della pronuncia definitiva di annullamento. Si tratta, all'evidenza, solo in apparenza di istituti simili, presentando, al contrario, significative differenze (a cominciare da quella lessicale), che, come si vedrà, giustificano pienamente che la legge c.d. Cartabia abbia previsto, da un lato, l'abrogazione dell'art. 159, comma 2, c.p.,

dall'altra, l'inserimento dell'art. 161-bis c.p., un duplice intervento normativo che non avrebbe avuto alcun senso nella prospettiva di considerare l'istituto di cui all'art. 161-bis c.p. un mero "riposizionamento" di quello della sospensione del termine prescrizionale, poiché, avendo pacificamente una portata più favorevole all'imputato l'istituto della cessazione del corso della prescrizione, se si fosse trattato di una mera modifica del precedente, avrebbe avuto efficacia retroattiva, sostanzialmente rendendo inoperativo il precedente istituto. In ogni caso, se si fosse trattato di un mero intervento modificativo del primo istituto, il legislatore sarebbe intervenuto a modificare nuovamente il comma 2 dell'art. 159 c.p. Invece, il legislatore è intervenuto abrogando il comma 2 dell'art. 159 c.p. e inserendo l'art. 161-bis nel codice penale, a dimostrazione che la seconda disposizione introduce un diverso istituto, diverso dal precedente non solo nel *nomen iuris* (cessazione del corso della prescrizione in luogo di sospensione), ma anche, e soprattutto, nella disciplina giuridica.

Partendo da questa duplice forzatura interpretativa, la Cassazione è giunta alla conclusione che non fosse possibile applicare l'art. 2, comma 1, lett. a) legge n. 134/2021, nella parte in cui ha previsto l'abrogazione dell'art. 159, commi 2 e 4, c.p., anche ai fatti commessi dal 3.8.2017 al 31.12.2019, poiché la legge c.d. Cartabia avrebbe, *in parte qua*, abrogato l'art. 159, comma 2, c.p., come modificato dalla legge n. 3/2019, norma applicabile solo ai reati commessi dall'1.1.2020. Pertanto, per i reati commessi dal 3.8.2017 al 31.12.2019 si dovrebbe applicare, per quanto di interesse nel caso di specie, l'art. 159, comma 2, n. 1), c.p. nel testo introdotto dalla legge n. 103/2017, mentre per i reati commessi dall'1.1.2020 troverebbe applicazione, sul piano sostanziale, il nuovo istituto della cessazione del corso della prescrizione di cui all'art. 161-bis c.p., e, sul piano processuale, l'istituto dell'improcedibilità di cui all'art. 344-bis c.p.p., norma espressamente applicabile alle sole impugnazioni riguardanti processi per reati commessi dall'1.1.2020.

3.4. La prospettazione dell'esegesi compatibile con la Costituzione, ma non percorribile in via interpretativa, stante il "diritto vivente" rappresentato dalla sentenza delle Sezioni Unite.

In realtà, come visto, la legge c.d. Bonafede non ha introdotto una specifica disciplina transitoria per le modifiche apportate al regime della prescrizione, ma ha soltanto previsto che le relative disposizioni entrassero in vigore dall'1.1.2020. Solo perché si è trattato di modifiche, per lo più, *in peius* la loro applicazione ha finito per riguardare i fatti-reato commessi dopo la loro entrata in vigore. Pertanto, *in parte qua*, tra la legge c.d. Orlando e la legge c.d. Bonafede si è realizzato un ordinario fenomeno di successione di leggi penali nel tempo, che ha comportato la modifica dell'art. 159, comma 2, c.p., come a sua volta modificato/introdotto dalla legge c.d. Orlando, e l'abrogazione dei commi 3 e 4 dell'art. 159 c.p., come introdotti dalla legge c.d. Orlando. In buona sostanza, la legge c.d. Orlando ha introdotto l'istituto della sospensione del termine di prescrizione del reato per effetto della pronuncia della sentenza di condanna di primo e di secondo grado rendendolo applicabile solo ai reati commessi dopo il 3.8.2017; la legge c.d. Bonafede lo ha modificato *in peius*, con modifiche che, appunto perché peggiorative, finivano con l'applicarsi solo ai reati commessi dopo l'entrata in vigore delle stesse; la legge c.d. Cartabia lo ha abrogato, prevedendo l'espressa abrogazione dell'art. 159, comma 2, c.p. (oltre che del comma 4 della citata norma, come risultante per effetto dei predetti interventi normativi – disposizione quest'ultima non toccata né dalla legge c.d. Orlando, né dalla legge c.d. Bonafede -, quest'ultima abrogazione legata, evidentemente, alla nuova disciplina del processo *in absentia*, come prevista dalla delega contenuta nell'art. 1, comma 7, della legge n. 134/2021, poi attuata con il d. lgs. n. 150/2022).

La legge c.d. Cartabia non si è limitata all'abrogazione dell'istituto in esame. Per ovviare al potenziale effetto nefasto della legge c.d. Bonafede, cioè il rischio del processo infinito in conseguenza della sospensione *sine die* della prescrizione a seguito della sentenza di primo grado, e, nello stesso tempo, senza ritornare al decorso della prescrizione del reato anche nei giudizi di impugnazione, ha poi introdotto due nuovi istituti, l'uno di carattere sostanziale (la cessazione del corso della prescrizione di cui all'art. 161-*bis* c.p.), l'altro di tipo processuale (l'improcedibilità di cui all'art. 344-*bis* c.p.p.). E' vero che solo per quest'ultimo è stata espressamente prevista la sua applicabilità ai procedimenti di impugnazione aventi ad oggetto reati commessi dall'1.1.2020 (in tale modo scongiurando l'entrata in vigore della legge c.d. Bonafede con riferimento a questi reati, ai quali la stessa sarebbe stata sicuramente applicabile), mentre per l'altro, in mancanza di specifica disposizione normativa, l'entrata in vigore coincide formalmente con l'entrata in vigore della legge n. 134/2021 (e cioè dal 19.10.2021), ma è anche vero che i due istituti, quello di tipo sostanziale (art. 161-*bis* c.p.) e quello di tipo processuale (art. 344-*bis* c.p.p.) sono strettamente connessi tra loro, poiché il primo fa cessare definitivamente la prescrizione con la pronuncia della sentenza di primo grado (salvo farne riprendere il decorso in caso di regressione del processo al primo grado o ad una fase anteriore, e ciò a definitiva dimostrazione che la prescrizione opera solo fino all'esaurimento del primo grado di giudizio), mentre il secondo introduce l'improcedibilità per i giudizi di impugnazione. In buona sostanza, è indubbio che, sulla base di un'interpretazione logica e sistematica, l'operatività della disposizione di cui all'art. 161-*bis* c.p. (che, in ogni caso, determinando un trattamento *in malam partem* per l'imputato, non può che assumere efficacia in relazione ai reati commessi successivamente alla sua entrata in vigore) va ancorata all'operatività della norma di cui all'art. 344-*bis* c.p.p., e, dunque, esplica i suoi effetti con riferimento a tutti i reati commessi dall'1.1.2020 in poi, rispetto ai quali, pertanto, non sarebbe immaginabile nei giudizi di impugnazione la contemporanea decorrenza del corso della prescrizione (conseguenza della contemporanea abrogazione dell'art. 159, comma 2, c.p.) e del termine di improcedibilità.

Si sono già esplicitate le ragioni che inducono ad escludere che, ancora una volta sotto il profilo dei significati letterali delle norme, fra l'istituto di cui all'art. 161-*bis* c.p. e quello di cui all'art. 159, comma 2, c.p., nel testo modificato dalla legge c.d. Bonafede, vi fosse una sostanziale similitudine. Trattandosi di due istituti diversi, è evidente che il legislatore del 2021, da un lato, ha voluto abrogare del tutto l'istituto della sospensione del termine di prescrizione per effetto della pronuncia della sentenza (in origine di condanna di primo e di secondo grado, e poi solo della sentenza di primo grado), come era stato dapprima introdotto dalla legge c.d. Orlando, poi modificato dalla legge c.d. Bonafede; dall'altra, ha voluto introdurre per i reati commessi dall'1.1.2020 i nuovi istituti della cessazione del corso della prescrizione per effetto della sentenza di primo grado ai sensi dell'art. 161-*bis* c.p. e dell'improcedibilità dell'azione penale per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione di cui all'art. 344-*bis* c.p.p.

Limitare l'effetto abrogativo dell'art. 159, comma 2, c.p., determinato dall'art. 2, comma 1, lett. a) della legge n. 134/2021, ai soli reati commessi dall'1.1.2020, in mancanza di una espressa disciplina transitoria, per effetto di una forzatura esegetica di un testo normativo, quello di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 3/2019, che, sotto il profilo del significato letterale, afferma tutt'altro, senza tenere conto che la norma che si è abrogata è quella che a sua volta era frutto della modifica del precedente testo e dell'abrogazione dei commi 3 e 4 dell'art. 159 c.p. (come introdotti dalla legge n. 103/2017), strettamente connessi al comma 2 (nel testo modificato dalla legge n. 103/2017), commi che certamente, una volta abrogati, non potrebbero tornare a "rivivere", significa "creare" in via interpretativa un regime transitorio *in*

malam partem in violazione degli artt. 3 e 25, comma 2, Cost.

Invero, così facendo, si è, in maniera “creativa”, fatta “rivivere” per i reati commessi dal 3.8.2017 al 31.12.2019 l’intera disciplina della sospensione del termine di prescrizione per effetto della pronuncia della sentenza di condanna di primo o di secondo grado, prevista dall’art. 159, commi 2, 3 e 4 c.p., nel testo modificato/introdotta dalla legge c.d. Orlando, benché i commi 3 e 4 della citata disposizione siano stati espressamente abrogati dalla legge c.d. Bonafede e benché il comma 2 dell’art. 159 c.p., introdotto dalla legge c.d. Orlando e poi modificato dalla legge c.d. Bonafede, sia stato espressamente abrogato dalla legge c.d. Cartabia.

In buona sostanza, si è generato, in via interpretativa, un regime transitorio *in malam partem* e, pertanto, in violazione dell’art. 25 comma 2 Cost, oltre che irragionevole ai sensi dell’art. 3 Cost., poiché, nonostante l’espressa abrogazione dell’istituto della sospensione del termine di prescrizione per effetto della pronuncia della sentenza (di primo grado, per come risultante da ultimo dalle modifiche apportate dalla legge Bonafede), ha ritenuto di escludere dalla portata abrogativa e, quindi, favorevole, dell’art. 2, comma 1, lett. a) legge n. 134/2021 i reati commessi a cavallo tra il 3.8.2017 e il 31.12.2019, senza alcuna ragionevole giustificazione. Al riguardo, infatti, non si coglie la ragione in base alla quale escludere che il legislatore del 2021 abbia inteso espressamente eliminare l’istituto della sospensione del termine di prescrizione in conseguenza della pronuncia della sentenza, come introdotto dalla legge Orlando e poi modificato dalla legge Bonafede, per tutti i reati commessi prima dell’1.1.2020, introducendo per i reati commessi in epoca successiva il regime sostanziale della cessazione del corso della prescrizione previsto dall’art. 161-bis c.p. e quello processuale dell’improcedibilità di cui all’art. 344-bis c.p.p.

La legge c.d. Cartabia, si ribadisce, *in parte qua*, ha comportato, da un lato, che per i reati commessi dall’1.1.2020 operano i due nuovi istituti di cui all’art. 161-bis c.p. e 344-bis c.p.p.; per tutti i reati commessi in precedenza, abrogato definitivamente ciò che restava dell’istituto della sospensione del termine di prescrizione in conseguenza della sentenza, istituto, come detto, introdotto dalla legge c.d. Orlando e poi modificato dalla legge c.d. Bonafede, la disciplina del termine di prescrizione è rimasta quella della c.d. legge *ex Cirielli*, che non prevedeva l’istituto della sospensione del termine di prescrizione in conseguenza della pronuncia della sentenza (di condanna, di primo e secondo grado, come introdotto dalla legge c.d. Orlando, e poi modificato dalla legge c.d. Bonafede relativamente alla pronuncia della sola sentenza di primo grado). Non si tratta di una sorta di “resurrezione” della legge *ex Cirielli*, perché la disciplina della prescrizione, come prevista dalla legge n. 251/2005, non è mai giuridicamente “morta”. L’istituto della sospensione del termine di prescrizione in conseguenza della pronuncia della sentenza di condanna di primo e di secondo grado, introdotto dalla legge c.d. Orlando (e poi modificato dalla legge c.d. Bonafede), si è inserito, si è innescato, sulla ordinaria disciplina della prescrizione del reato come prevista dalla legge *ex Cirielli*. Abrogato definitivamente il comma 2 dell’art. 159 c.p., e cioè la disposizione che era stata modificata dalla legge c.d. Orlando (nel senso che, come visto, la predetta legge aveva eliminato la vecchia disposizione, inserendo la nuova disposizione, unitamente ai commi 3 e 4), e poi modificata dalla legge c.d. Bonafede, è stato definitivamente abrogato l’istituto della sospensione del termine di prescrizione in conseguenza della pronuncia della sentenza, che, come detto, era stato inserito/innescato sul tessuto normativo della legge *ex Cirielli*, aggiungendo, appunto, un’ulteriore ipotesi sospensiva *ex lege* del termine di prescrizione, inizialmente a termine, e poi divenuta, con la legge Bonafede, *sine die*.



Al contrario, l'interpretazione delle Sezioni Unite ha comportato, per i reati commessi dal 3.8.2017 al 31.12.2019, la "resurrezione" giuridica dell'istituto della sospensione del termine di prescrizione in conseguenza della pronuncia della sentenza, così come introdotto dalla legge Orlando, benchè quelle norme (i commi 2, 3 e 4 dell'art. 159 c.p.), siano stati oggetto di abrogazione e modifiche sia da parte della legge Bonafede che, infine, da parte della legge Cartabia. Così facendo, si ribadisce, si è generato un regime giuridico, per questi reati, che non trova alcun appiglio nella lettera della legge, ma solo nell'interpretazione delle Sezioni Unite, un'interpretazione *in malam partem* e, tuttavia, vincolante come autorevole precedente, costituente "diritto vivente", che può essere rimossa solo attraverso l'intervento costituzionale.

**P. Q. M.
LA CORTE**

visto l'art. 23 della legge n. 87/1953

solleva, di ufficio, questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3 e 25, comma 2, Cost., con riferimento al combinato disposto degli artt. 2, comma 1 lett. a), legge n. 134/2021 e 1, comma 2, legge n. 3/2019, nella parte in cui, secondo il "*diritto vivente*" (Cass. pen. sez. un. 12.12.2024-5.6.2025, n. 20989), consentono l'interpretazione in base alla quale la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159, commi 2, 3 e 4, c.p., nel testo introdotto dalla legge n. 103/2017, si applica ai reati commessi dal 3.8.2017 al 31.12.2019, mentre, invece, dovrebbe ritenersi definitivamente abrogata anche per tali reati.

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale e la sospensione del presente giudizio.

Dispone che la presente ordinanza sia notificata al sig. Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché comunicata al sig. Presidente della Camera dei Deputati ed al sig. Presidente del Senato.

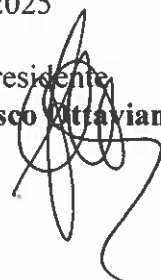
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.

Così deciso in Lecce all'esito della camera di consiglio dell'11.7.2025

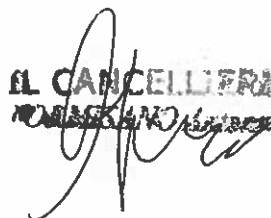
Il Consigliere est.
Giuseppe Biondi



Il Presidente
Francesco Ottaviano



IL CANCELLIERE
MARINO ANTONI



Definita 11.07.25
IL CANCELLIERE
MARINO ANTONI

